



**CITTA' METROPOLITANA
DI SASSARI**

**REGOLAMENTO PER LA
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE AI SENSI DEI COMMI DA
102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

Sommario	
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
TITOLO II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 –Procedura per la definizione agevolata	4
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente	5
Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore....	6
TITOLO III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI	6
Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata	6
Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda	6
Articolo 10 – Importi dovuti	6
Articolo 11 – Perfezionamento della definizione	7
Articolo 12 – Diniego della definizione	7
Articolo 13 – Sospensione del processo	8
TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	8
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	8

TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina:

- la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (TITOLO II);
- la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 31/03/2026 (TITOLO III).

TITOLO II- DEFINIZIONE AGEVOLATA ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti mediante il versamento:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione.

Pertanto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni amministrative tributarie e gli interessi.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 –Procedura per la definizione agevolata

1. Il Comune, su richiesta del debitore (presentata almeno venti giorni prima della scadenza del termine di cui al comma successivo) comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
2. Il debitore manifesta al Comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia della delibera di approvazione del Regolamento, la volontà di avvalersi della definizione agevolata, rendendo apposita dichiarazione, utilizzando la specifica modulistica predisposta dall'Ente e resa disponibile sul sito istituzionale. Nella dichiarazione il debitore può indicare il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, comunica ai debitori l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, eventualmente, quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
5. La dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere presentata con le seguenti modalità:
 - Tramite posta elettronica certificata alla pec tributi@pec.comune.stintino.ss.it;
 - Consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo;
 - Mediante il servizio postale con raccomandata A/R.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita dell'unica rata, la definizione non produce effetti. Nel caso in cui la definizione agevolata sia stata perfezionata attraverso il beneficio della rateizzazione e siano sopraggiunte le condizioni di decadenza di detto beneficio, come disciplinato dal vigente regolamento delle entrate comunali, la definizione non produce effetti. In tali casi riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3 non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi, ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di

presentazione della dichiarazione e non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.
3. Il pagamento delle somme comunicate dall'Ente ai sensi dell'articolo 3, comma 3 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/10/2026. E' ammesso il pagamento rateale in base a quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate comunali al quale si rimanda per la gestione e disciplina, ivi compresa la decadenza del beneficio della rateizzazione accordata.
4. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3, comma 2.

Articolo 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.
2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in

questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, secondo i tempi, le rate e le modalità approvate dal Giudice nel decreto di omologazione, e non secondo i termini ordinari del Regolamento comunale.

TITOLO III- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI PENDENTI

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione ed anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune impositore entro la data del 31/03/2026.
2. La definizione agevolata è ammessa per le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune impositore, così come definito dal precedente comma.
3. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi al rimborso, espressi o taciti.

Articolo 9 – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 8 deve essere presentata entro il 31/08/2026. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata tramite posta elettronica certificata, con raccomandata A/R o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 10 – Importi dovuti

1. La definizione delle controversie di cui all'articolo 8 avviene mediante il pagamento di tutti gli importi di cui agli atti impugnati con la sola esclusione delle sanzioni e degli interessi.
2. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, ai fini della definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto

relativo al tributo sia stato definito anche con modalità diverse dalla definizione disciplinata dal presente regolamento. La definizione della lite si realizza con la sola presentazione della domanda di definizione.

3. Per le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, in riferimento all'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 31/03/2026, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

5. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

6. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo, o dell'ingiunzione di pagamento, o del carico relativo all'accertamento esecutivo, cui la richiesta di definizione si riferisce.

Articolo 11 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 9 entro il 31/08/2026 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 10, entro il 31/10/2026.

2. E' ammesso il pagamento rateale in base a quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate comunali al quale si rimanda per la gestione e disciplina, ivi compresa la decadenza del beneficio della rateizzazione accordata.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

5. Non possono essere definite le controversie decise con sentenze definitive alla data di perfezionamento della definizione.

Articolo 12 – Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il sessantesimo giorno dalla data di scadenza del termine per il versamento dell'unica rata o della prima rata. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione.

Articolo 13 – Sospensione del processo

1. La richiesta del contribuente di avvalersi della definizione agevolata comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al perfezionamento della definizione nei termini di cui all'articolo 11. Successivamente, su istanza di una delle parti, è presentata istanza di estinzione del giudizio e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.